



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 304

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestari, Barbisan, Bisaglia, Cavinato, Cecchetto, Cestaro, Maino, Sandonà, Sponda, Vianello e Zecchinato

**INIZIATIVE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA GRAVIDANZA,
MATERNITÀ E GENITORIALITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 settembre 2024.

INIZIATIVE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA GRAVIDANZA, MATERNITÀ E GENITORIALITÀ

Relazione:

È noto il ruolo della donna nella società moderna, passata da una condizione di subalternità nelle società arretrate – nel recente passato anche in quelle occidentali - a un ruolo paritario con le attività e professioni normalmente assegnate agli uomini.

Questa evoluzione sociale, però, ha appesantito l'onere nei confronti delle donne, che svolgono una attività propria o alle dipendenze di terzi e che desiderano diventare madri, sia per lo stato di gravidanza che ciò comporta e sia perché talora sono le sole a dedicarsi alla crescita dei propri figli.

La donna che desidera diventare madre nelle moderne società, pertanto, è chiamata a svolgere un ruolo preminente e molto più gravoso rispetto al passato (doppiamente impegnativo qualora si sobbarchi contemporaneamente il ruolo di gestante o madre e lavoratrice), assumendo così una funzione indispensabile e strategica per la crescita ordinata della società.

Appare quindi opportuno introdurre una normativa regionale che, per quanto possibile, intervenga a promuovere, sostenere e informare, anche tramite il sistema scolastico e i mezzi social, l'importanza, i valori e le problematiche concernenti lo stato di gravidanza, la maternità e la genitorialità.

Si ritiene di perseguire tale obiettivo con l'introduzione di percorsi pedagogici nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione regionale (istituti scolastici secondari, ecc.) e di una politica di ascolto e di comunicazione tramite i media e i canali social.

Per l'insieme delle già indicate ragioni si propone l'approvazione del presente progetto di legge composto di sette articoli.

L'art. 1 concerne le finalità volte sostenere lo stato di gravidanza, la maternità e la genitorialità nel territorio regionale e a promuovere percorsi pedagogici nell'ambito del sistema educativo di istruzione secondaria e di formazione regionale. Tale sostegno e promozione sono realizzati attraverso iniziative volte a:

- introdurre negli istituti scolastici secondari lezioni sui valori, l'importanza e le problematiche relative allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità;*
- favorire, attraverso i più moderni strumenti di comunicazione, iniziative sui compiti della genitorialità e sul ruolo fondamentale della maternità.*

L'art. 2 istituisce il Forum regionale sulla gravidanza, maternità e genitorialità, quale organo consultivo e di supporto sulle problematiche afferenti la gravidanza, la maternità e la genitorialità, con compiti di proposta sulle relative iniziative regionali e degli enti locali. La Giunta regionale definisce la composizione e il funzionamento del Forum secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza, assicurandone il supporto tecnico e operativo tramite la struttura competente in materia di servizi sociali.

Il Forum formula proposte su iniziative regionali e degli enti locali attinenti allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità.

L'art. 3 dispone l'istituzione di un Tavolo tecnico con compiti di studio, implementazione e valutazione delle connesse politiche socio-sanitarie afferenti ai temi della gravidanza, maternità e genitorialità.

Il Tavolo tecnico fornisce collaborazione:

- *agli sportelli per la famiglia istituiti dagli enti locali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità";*
- *all'introduzione nei media del canale social regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera d)*
- *alle iniziative regionali sui temi della gravidanza, maternità e genitorialità, organizzate presso gli istituti scolastici secondari del Veneto;*
- *alla Giunta regionale sulle altre attività e iniziative indicate nell'art. 1, comma 2.*

I componenti del Tavolo tecnico, nominati dalla Giunta regionale, sono costituiti dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato, dal responsabile del dipartimento per le dipendenze di ogni azienda ULSS del Veneto designato dal competente direttore generale e da tre rappresentanti delle associazioni più rappresentative in materia.

L'art. 4 prevede la diffusione da parte delle aziende ULSS del Veneto di opuscoli o altro materiale concernenti i valori, l'importanza e le problematiche della gravidanza, della maternità e della genitorialità.

L'art. 5 concerne la clausola valutativa per la quale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge regionale stessa.

L'art. 6 concerne la norma finanziaria che prevede uno stanziamento di euro 100.000,00.

L'art. 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge regionale.

INIZIATIVE REGIONALI A SOSTEGNO DELLA GRAVIDANZA, MATERNITÀ E GENITORIALITÀ

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di migliorare la consapevolezza delle donne e dei giovani rispetto allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità nel territorio regionale, promuove percorsi pedagogici nell'ambito del sistema educativo di istruzione secondaria e di formazione regionale, con la collaborazione dell'ufficio scolastico regionale per gli aspetti didattici e delle aziende ULSS per gli aspetti sociosanitari.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

- a) promuove e sostiene iniziative volte a introdurre negli istituti scolastici secondari lezioni sui valori, sull'importanza e sulle problematiche relative allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità;
- b) promuove e sostiene, anche attraverso l'utilizzo di moderni strumenti di comunicazione, iniziative educative, formative e di ascolto sui compiti della genitorialità e sul ruolo socialmente strategico della donna in gravidanza e in maternità.

Art. 2 - Forum regionale sulla gravidanza, maternità e genitorialità.

1. È istituito il Forum regionale sulla gravidanza, maternità e genitorialità quale organo consultivo e di supporto sulle problematiche afferenti allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità.

2. La Giunta regionale definisce la composizione e il funzionamento del Forum secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza, assicurandone il supporto tecnico e operativo tramite la struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

3. Il Forum formula proposte su iniziative regionali e degli enti locali attinenti allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità.

Art. 3 - Tavolo tecnico sulla gravidanza, maternità e genitorialità.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente sulle problematiche concernenti lo stato di gravidanza, la maternità e la genitorialità, con compiti di studio, implementazione e valutazione delle connesse politiche socio-sanitarie.

2. Il Tavolo tecnico fornisce inoltre collaborazione:

- a) agli sportelli per la famiglia istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità";
- b) alla introduzione nei media del canale social regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);
- c) alle iniziative regionali sui temi della gravidanza, maternità e genitorialità, organizzate presso gli istituti scolastici secondari del Veneto;
- d) alla Giunta regionale su ogni altra attività e iniziativa indicata nell'articolo 1, comma 2.

3. Il Tavolo tecnico è composto:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato;

- b) dal responsabile del competente dipartimento di ogni azienda ULSS della Regione del Veneto designato dal competente direttore generale;
- c) da tre rappresentanti delle associazioni più rappresentative in materia di gravidanza, maternità e genitorialità.

4. I componenti del Tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale. La partecipazione al Tavolo tecnico è gratuita.

Art. 4 - Diffusione di opuscoli sui valori e le problematiche della gravidanza, della maternità e della genitorialità.

1. Le aziende ULSS predispongono e forniscono periodicamente agli istituti scolastici secondari, opuscoli informativi o altro materiale concernenti i valori, l'importanza e le problematiche dello stato di gravidanza, della maternità e della genitorialità.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge regionale e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge regionale.

2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della presente legge regionale, può proporre al Consiglio regionale l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri della presente legge regionale, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie" - Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Forum regionale sulla gravidanza, maternità e genitorialità. ...	3
Art. 3 - Tavolo tecnico sulla gravidanza, maternità e genitorialità.....	3
Art. 4 - Diffusione di opuscoli sui valori e le problematiche della gravidanza, della maternità e della genitorialità.	4
Art. 5 - Clausola valutativa.	4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	4
Art. 7 - Entrata in vigore.....	4